



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
CULTURALE TEATRALE MUSICALE
"VOCI NEL DESERTO"

Art. 1 - Denominazione e sede

E' costituita a Scicli (RG) frazione Donnalucata l'associazione di promozione sociale denominata Associazione Culturale Teatrale Musicale "VOCI NEL DESERTO". Che in seguito verrà sempre chiamata e riportata per qualunque manifestazione esterna con l'appellativo "**GRUPPO G.C.T.M. VOCI NEL DESERTO DONNALUCATA (RG)**".

Il **GRUPPO G.C.T.M. VOCI NEL DESERTO DONNALUCATA (RG)** ha sede legale a Donnalucata (RG) e potrà costituire sedi secondarie ovunque lo riterrà opportuno.

Art. 2 - Scopo

Il **GRUPPO G.C.T.M. VOCI NEL DESERTO DONNALUCATA (RG)** non persegue fini di lucro, è apolitica ed indipendente. Lo scopo principale dell'associazione è promuovere socialità e partecipazione e contribuire alla crescita culturale dei propri soci, come dell'intera comunità, attraverso attività artistiche e culturali in genere che vengono qui di seguito elencate:

- a) L'allestimento di spettacoli teatrali e radio-televisivi;
- b) La divulgazione della cultura teatrale e la costituzione di gruppi di studio e di seminari intesi a migliorare la conoscenza dei testi teatrali;
- c) L'organizzazione, la realizzazione e la produzione di spettacoli musicali, caratteristici e di qualsiasi altra attività connessa con lo spettacolo, l'informazione, la pubblicità il turismo e con le arti in genere ed anche delle attività didattiche sulla recitazione e sulla storia del teatro;
- d) L'organizzazione di corsi formazione nell'ambito dello spettacolo;
- e) La gestione di siti web;

A tal fine potrà, anche in coproduzione con società, associazioni, enti, teatri, organismi vari:

- a) organizzare, realizzare, produrre e gestire attività teatrali e musicali;
- b) realizzare e produrre, editare distribuire lavori radiotelevisivi di qualunque genere e natura;

- c) realizzare, produrre, editare e distribuire ogni genere di musica sia in nastri che su CD;
- d) ideare, promuovere, organizzare, realizzare e produrre attività pubblicitarie, propagandistiche, turistiche.

L'attività principale del **GRUPPO G.C.T.M. VOCI NEL DESERTO DONNALUCATA (RG)** comunque è il Musical, il Teatro e l'animazione in genere.

L'Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune.

Art. 3 - Durata

La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera della maggioranza + uno dell'assemblea dei soci fondatori.

Art. 4 – Soci e Domanda di ammissione

Nel **GRUPPO G.C.T.M. VOCI NEL DESERTO DONNALUCATA (RG)** si distinguono i soci fondatori e i soci ordinari. Sono soci fondatori quelli indicati in calce al presente statuto. Sono soci ordinari quelli che, iscrivendosi dopo la costituzione della presente associazione e previo accoglimento della relativa domanda, verseranno la quota di iscrizione, che sarà deliberata dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo, per improrogabile necessità, potrà deliberare e proporre ai soci (ordinari e fondatori) un contributo straordinario con le modalità dallo stesso stabilite.

Il numero dei Soci è illimitato.

Può diventare Socio chiunque si riconosca nel presente statuto, indipendentemente dalla propria età, identità sessuale, nazionalità e appartenenza politica.

I minori di diciotto anni possono assumere il titolo di Socio solo previo consenso dei genitori.

Lo status di Socio, una volta acquisito, ha carattere annuale, e può venire meno solo nei seguenti casi:

- morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;
- espulsione o radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento, i provvedimenti di cui sopra sono inappellabili;
- Dimissioni, che devono essere presentate per iscritto all'assemblea dei Soci;
- Decesso;

Art. 7 - Organi

Gli organi sociali sono:

- l'Assemblea dei soci fondatori;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Consiglio Direttivo;
- il Segretario e Tesoriere
- l'Assemblea generale dei soci.

Art. 8 - Assemblea dei soci fondatori

L'assemblea dei soci fondatori è l'organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti. La convocazione dell'assemblea ordinaria potrà essere richiesta al Consiglio direttivo che ne propone l'ordine del giorno. L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione, la convocazione verrà comunicata tramite posta elettronica.

Art. 9 - Compiti dell'assemblea dei soci fondatori

La convocazione dell'assemblea avverrà minimo tre giorni prima mediante comunicazione agli associati come già detto a mezzo posta elettronica. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L'assemblea deve essere convocata, a cura del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario e per l'esame del bilancio preventivo. Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame. Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti. L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.

Art. 10 - Il Presidente

Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo, dirige l'associazione e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.

Art. 11 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo all'atto della costituzione e per il periodo di due anni è composto dai soci fondatori, per gli anni a venire sarà composto fino ad un massimo di cinque eletti dall'assemblea dei soci fondatori e ordinari e nel proprio ambito nomina il presidente, il vicepresidente ed il segretario con funzioni di tesoriere. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo rimane in carica due anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi. Il Consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente è determinante. Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Art. 12 - Assemblea generale dei soci

L'assemblea generale dei soci deve essere convocata dal consiglio direttivo a mezzo posta elettronica almeno 5 giorni prima dell'adunanza. L'assemblea sarà riunita ogni qualvolta dovrà essere portata a conoscenza delle attività dell'associazione e dell'assemblea dei soci fondatori.

Art. 13 - Dimissioni

Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri del direttivo, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell'assemblea dei soci fondatori per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza + uno dei suoi componenti.

Art. 14 - Convocazione Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno due Consiglieri, senza formalità.

Art. 15 - Compiti del Consiglio Direttivo

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci e le eventuali dimissioni di soci iscritti;
- b) Tenere in ordine il bilancio da sottoporre all'assemblea;
- c) Programmare le attività dell'associazione;
- d) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;
- e) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- f) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari che devono poi essere sottoposti alla definitiva approvazione dell'assemblea dei soci;
- g) attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci.

Art. - 16 Il bilancio

Il Consiglio direttivo redige da sottoporre all'approvazione assembleare. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. Copia del bilancio deve essere messa a disposizione di tutti gli associati, in primo luogo con la convocazione dell'assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

Art. 17 - Il Vicepresidente

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Art. 18 - Il Segretario e tesoriere

Il Segretario e tesoriere dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

Art. 19 - Anno sociale

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno. *(o diverso periodo liberamente determinato dall'associazione).*

Art. 20 - Patrimonio

I mezzi finanziari sono costituiti:

- a) dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo;
- b) da sovvenzioni e contributi che l'Associazione può ottenere dallo Stato, dalle collettività pubbliche o dagli Istituti pubblici, dai contributi di altri enti ed associazioni;
- c) da lasciti e donazioni;
- d) dai proventi derivanti dalle attività organizzate dalla Associazione e da beni portati in seno all'associazione dagli associati stessi;
- e) da remunerazione, compensi e noleggi percepiti per i servizi resi di carattere didattico, editoriale, educativo;
- f) ogni privata oblazione;
- g) in genere qualsiasi risorsa ammessa dalle vigenti norme legislative e compatibile con le norme contenute nel presente Statuto.

La copertura delle spese di pensione e di frequenza a corsi, lezioni o seminari è assicurata mediante quote stabilite come rimborso spese dal Consiglio direttivo, in relazione al variare del costo della vita e in rapporto alle sovvenzioni che potranno essere versate a titolo di borse di studio.

Ai soci che parteciperanno agli spettacoli messi in scena spetterà (ove possibile) una quota quale rimborso spese, che verrà stabilita di spettacolo in spettacolo dal Consiglio direttivo.

Art. 21 - Sezioni

L'Associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

Art. 22 - Clausola Compromissoria

Ogni controversia che dovesse insorgere tra l'Associazione ed il singolo socio, sarà demandata al consiglio direttivo in carica al fine di evitare le spese del lodo nel caso in cui il singolo socio non sarà soddisfatto delle decisioni del C. D. le spese eventuali processuali saranno comunque a suo carico.

Art. 25 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci fondatori, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 4/5 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 4/5 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe. L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che

persegua finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662 e D.P.C.M. del 26 settembre 2000, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Il presente statuto durante la prima riunione dei soci fondatori e previa lettura è stato approvato all'unanimità dai sottoscritti soci fondatori i quali dopo la lettura e l'approvazione hanno proceduto ad eleggere il consiglio direttivo, il presidente che è legale rappresentante dell'associazione così come previsto dall'articolo 10 dello statuto, il vice presidente e la segretaria. I dati anagrafici completi degli eletti sono presenti nell'atto costitutivo che è parte integrante del presente statuto.

Donnalucata (RG) lì 20.01.2009